



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. De Geronimo Pier Giorgio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
485	22/12/2023	17	8

Oggetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto IPPC 5.3.b da realizzare nel Comune di Marigliano (NA), localita' Boscofangone. Proponente Regione Campania - Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. n. 58 del 06/03/2017 e la DGRC 43/2021, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 15 del 18/01/2023, con cui il servizio di supporto tecnico alla UOD 50.17.08 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale è stato affidato all’Università degli Studi del Sannio.

PREMESSO

- a. che la Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, con nota PEC del 29/03/2023, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC 5.3.b per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano, località Boscofangone, allegando documentazione tecnica ai sensi dell’art. 29 quater D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.D. 925/2016, nonché versamento della tariffa istruttoria asseverata di cui al D.M. 58 del 06/03/2017 (tale tariffa, liquidata con D.D. n. 9 del 04/04/2023, dovrà eventualmente essere integrata a seguito delle verifiche effettuate dalla scrivente UOD);
- b. che con D.D. n. 194 del 04/12/2020 dell’allora Staff Tecnico-Amministrativo valutazioni Ambientali il progetto di cui al punto a. era stato escluso dalla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale;
- c. che con D.D. n. 238 del 20/12/2022 della UOD 50.17.08 – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli erano stati approvati gli esiti della caratterizzazione e il documento dell’Analisi di rischio sito-specifica presentati dalla Regione Campania - Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB per il sito in oggetto;
- d. che con nota prot. 193774 del 12/04/2023 è stato comunicato l’avvio del procedimento che nei successivi quindici giorni è stato pubblicato sul sito Web istituzionale di questa UOD e decorsi trenta giorni non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati.

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi, iniziata il 15/06/2023 e conclusa il 16/11/2023, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 l’ARPAC Dipartimento di Napoli, con nota trasmessa in data 16/11/2023, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Al riguardo si rappresenta che, prima della messa in esercizio dell’impianto il gestore dovrà trasmettere a questa UOD e all’ARPAC per le opportune valutazioni relazione asseverata a firma di tecnico abilitato in cui si attesta che l’impianto è stato realizzato conformemente al progetto autorizzato, nella suddetta relazione dovranno, altresì, essere descritte le procedure “operative” di dettaglio, atte a garantire la qualità del prodotto in uscita e la piena applicazione delle BAT.

Entro lo stesso termine il gestore dell’impianto dovrà trasmettere a questa UOD e all’ARPAC per le opportune valutazioni la Relazione Previsionale d’Impatto Acustico, ad integrazione, in particolare considerando la valutazione strumentale del clima acustico attuale accompagnato dalle relative Time History a supporto della stima previsionale effettuata.
 - a.2 la Città Metropolitana di Napoli, con nota prot. 93259 del 12/06/2023 ha espresso parere favorevole per quanto di propria competenza;

a.3 il Comune di Marigliano (NA) ha espresso parere favorevole con la raccomandazione che i mezzi conferenti presso l'impianto non transitino per il centro cittadino;

a.4 l'ASL NA3 SUD con nota inviata a mezzo PEC in data 16/11/2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Al riguardo la Conferenza su proposta della Struttura di Missione ha accettato e rimodulato come segue le prescrizioni indicate:

- si concorda sull'intensificazione delle operazioni di disinfestazione e derattizzazione con frequenza rispettivamente settimanale e mensile;
- si precisa che il monitoraggio quindicinale richiesto dall'ASL sulle sostanze indicate nella "relazione emissione odorigene" sarà svolto con cedenza monitoraggio mensile per il primo semestre e trimestrale per il periodo successivo impegnandosi, comunque, attraverso il futuro gestore, a trasmettere con cadenza quindicinale, il report delle rilevazioni del sistema "Odosense";
- la Conferenza su proposta della Struttura di Missione reputa che l'eventuale sospensione dell'attività possa essere valutata unicamente nel caso di accertato superamento dei limiti previsti nel provvedimento di AIA o in caso di disagi per la popolazione derivanti dall'attività svolta nell'impianto, accertati e confermati dagli enti competenti e non unicamente per una "percezione" nel centro abitato;
- il report del sistema "Odosense" verrà trasmesso con frequenza quindicinale.

L'ASL NA3 SUD ha confermato, alla luce della rimodulazione delle prescrizioni, il parere favorevole già espresso con nota PEC del 16/11/2023;

a.5 l'Università degli Studi del Sannio, nella funzione di supporto tecnico/scientifico alla Regione, con nota del 25/10/2023 ha trasmesso il rapporto tecnico di competenza nelle cui conclusioni si esprime parere favorevole;

a.6 l'Ente Idrico Campano, con nota prot. 13331 del 19/06/2023 ha comunicato di non dover esprimere alcun parere per i motivi che seguono:

- i reflui che proverranno dall'impianto IPPC 5.3 b da realizzare, saranno costituiti da:

- Acque meteoriche (di copertura e di piazzale);
- Acque reflue provenienti dai servizi igienici e spogliatoi;
- le acque nere e grigie recapiteranno in una vasca a tenuta a svuotamento periodico da parte di ditta specializzata, mentre le acque meteoriche recapiteranno in corpo idrico superficiale e più precisamente nell'Alveo Maestro Regi Lagni.

a.7 il Consorzio ASI di Napoli, il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, sebbene invitati alla Conferenza non hanno partecipato alle sedute e non hanno espresso alcun parere.

a.8 ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 e comma 7 L.241/90 e s.m.i. vengono acquisiti come favorevoli senza condizioni i pareri degli Enti che non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, e/o non hanno espresso, nemmeno con invio di note, la propria posizione.

CONSIDERATO che l'Università degli Studi del Sannio con nota del 21/12/2023 a firma del Prof. Ing. Francesco Pepe, ha trasmesso, previa verifica, la scheda E-bis e il Piano di Monitoraggio e Controllo - aggiornati alle risultanze della Conferenza di Servizi e alle relative prescrizioni - che constano rispettivamente di pag. 44 e di pag. 50 e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO

a. che la società ha trasmesso la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, ai sensi del D.M. 272/2014, nelle cui conclusioni si afferma quanto segue:

“Poiché dalla terza fase è emerso che non sussiste la possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee connessa con l'uso e il consumo di gasolio nel sito in esame, il Gestore dell'impianto pertanto non è tenuto alla redazione e alla relativa presentazione della relazione di riferimento”. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno delle dichiarazioni della società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione.

Entro sessanta giorni dall'emissione del presente provvedimento e comunque prima della messa in esercizio dell'impianto, la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento dovrà essere adeguata alla normativa attualmente vigente, ovvero il D.M. 104/2019;

b. che la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB con D.D. n. 57 del 27/11/2023 ha liquidato il 50% del corrispettivo per la progettazione esecutiva dell'impianto. La documentazione di cui alla L.R. 59/2018 verrà fornita congruentemente con le tempistiche previste dagli atti di gara per il pagamento completo della prestazione professionale;

c. che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, in quanto il proponente è un ente pubblico.

RITENUTO

1. di rilasciare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano, località Boscofangone, alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;

2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB con nota PEC del 29/03/2023 e delle successive integrazioni;

3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marigliano, che classifica l'area oggetto di intervento come Classe V – Aree prevalentemente industriali, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici

controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo le diverse frequenze indicate nel D.D. n. 238 del 20/12/2022. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare che il gestore dovrà attenersi alle condizioni ambientali ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA E POST-OPERAM riportate nel D.D. n. 194/2020 di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, laddove le stesse non siano già espressamente previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale o siano più restrittive di quelle previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di precisare che la società, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà trasmettere a pena di decadenza della validità del presente provvedimento, polizza fideiussoria - emessa da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa autorizzata dall'IVASS ad operare in Italia nel ramo cauzioni - a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta. La suddetta polizza dovrà avere durata maggiorata di un anno rispetto a quella dell'autorizzazione e dovrà essere calcolata secondo quanto previsto alla parte quinta dell'allegato 1 alla DGRC n. 8 del 15/01/2019;

10 di precisare che, prima della realizzazione dell'impianto, il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni relative alla procedura previste dall'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui al D.D. n. 238 del 20/12/2022;

11. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società predisponga, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

12. di prescrivere che prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti il gestore invii a questa UOD e all'ARPAC Dipartimento di Napoli appropriata documentazione che attesti l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che:

- includa tutte le specifiche relative alla BAT 1, da "1.l" a "1.XV";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 2, da "2.a" a "2.g";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 3, da "3.i.a" a "3.iii.d";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 5;
- comprenda un "Piano di gestione degli odori" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 12;
- comprenda un "Piano di gestione dei rumori e delle vibrazioni" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 17;
- comprenda un "Piano di gestione degli incidenti" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 21;
- comprenda un "Piano di efficienza energetica" e un "Registro del bilancio energetico" che siano conformi a quanto dettato dalla BAT 23";

13. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

14. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

16. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emmissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. di precisare che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Marigliano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

19. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

22. di notificare il presente provvedimento alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;

23. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, al Comune di Marigliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all' ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi del Sannio;

24. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Berardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. di rilasciare conformemente alle risultanze istruttorie di cui alla Conferenza di Servizi e in base ai pareri ivi espressi e per quanto considerato, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC 5.3.b per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU, da realizzare nel Comune di Marigliano, località Boscofangone, alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;
2. di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale allegata all'istanza presentata dalla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB con nota PEC del 29/03/2023 e delle successive integrazioni;
3. di precisare che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nei pareri espressi in Conferenza di Servizi e nelle relative prescrizioni, che qui integralmente si richiamano.

Il gestore, nell'esercizio dell'impianto, dovrà altresì attenersi a tutto quanto riportato nella documentazione tecnica, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, verificata dall'Università degli Studi del Sannio, adeguandosi alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei valori obiettivo pari all'80% dei limiti imposti dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla DGRC 4102/1992 e s.m.i. se più restrittivi, secondo le tecniche e metodologie indicate nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché nella citata DGRC 4102/1992 e s.m.i.;

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa UOD e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 il gestore dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.1 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Marigliano, che classifica l'area oggetto di intervento come Classe V – Aree prevalentemente industriali, con riferimento alla legge 447/1995, al D.P.C.M. del 01 marzo 1991 e al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e s.m.i., nonché di tutto quanto previsto al punto B.5.3 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.3 per gli scarichi idrici la società dovrà assicurare il rispetto dei parametri fissati dall'allegato 5, tabella 3 del D. Lgs, 152/2006 e s.m.i (scarichi in corpo idrico superficiale) e dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto B.5.2.2 della scheda E-bis allegata al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. di precisare che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni tre anni per le acque sotterranee e ogni cinque anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06 e s.m.i., salvo le diverse frequenze indicate nel D.D. n. 238 del 20/12/2022 . L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato piano di monitoraggio e controllo;

5. di precisare che il gestore dovrà attenersi alle condizioni ambientali ANTE OPERAM, IN CORSO D'OPERA E POST-OPERAM riportate nel D.D. n. 194/2020 di esclusione dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, laddove le stesse non siano già espressamente previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale o siano più restrittive di quelle previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

6. di precisare, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

7. di precisare che la presente autorizzazione, non esonera il titolare dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione se non sostituito dall' A.I.A.;

8. di precisare che la presente autorizzazione non esonera il proponente da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni del sito su cui insiste l'impianto;

9. di precisare che la società, prima della messa in esercizio dell'impianto, dovrà trasmettere a pena di decadenza della validità del presente provvedimento, polizza fideiussoria - emessa da Istituto Bancario o da Compagnia Assicurativa autorizzata dall'IVASS ad operare in Italia nel ramo cauzioni - a favore del Presidente pro-tempore della Regione Campania, a garanzia di eventuali danni ambientali che possano derivare dall'esercizio dell'attività svolta. La suddetta polizza dovrà avere durata maggiorata di un anno rispetto a quella dell'autorizzazione e dovrà essere calcolata secondo quanto previsto alla parte quinta dell'allegato 1 alla DGRC n. 8 del 15/01/2019;

10 di precisare che, prima della realizzazione dell'impianto, il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni relative alla procedura previste dall'art. 242 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui al D.D. n. 238 del 20/12/2022;

11. di prescrivere che, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la società predisponga, ai sensi della Legge 1 dicembre 2018, n. 132, un "Piano di emergenza interna" aggiornato, trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge.

Entro il medesimo termine la società dovrà trasmettere a questa UOD apposita comunicazione indicando i nominativi del responsabile tecnico, provvisto dei requisiti di cui alla DGRC 8/2019 e del rappresentante legale dell'impianto;

12. di prescrivere che prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti il gestore invii a questa UOD e all'ARPAC Dipartimento di Napoli appropriata documentazione che attesti l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che:

- includa tutte le specifiche relative alla BAT 1, da "1.I" a "1.XV";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 2, da "2.a" a "2.g";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 3, da "3.i.a" a "3.iii.d";
- includa tutte le specifiche relative alla BAT 5;
- comprenda un "Piano di gestione degli odori" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 12;
- comprenda un "Piano di gestione dei rumori e delle vibrazioni" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 17;
- comprenda un "Piano di gestione degli incidenti" che sia conforme a quanto dettato dalla BAT 21;
- comprenda un "Piano di efficienza energetica" e un "Registro del bilancio energetico" che siano conformi a quanto dettato dalla BAT 23";

13. di dare atto che la presente autorizzazione, salvo riesame anticipato disposto dall'autorità competente, ai sensi dall'art. 29 octies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di dieci anni dalla data del rilascio;

14. di dare atto che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

15. di demandare all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-decies,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

16. di precisare che le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco per un importo pari a euro 300;
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 decies comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29 -decies , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

17. di precisare che le suddette somme dovranno essere versate esclusivamente tramite la piattaforma PAGOPA MYPAY al link:

https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html

scegliendo nella sezione "altre tipologie di pagamento" il codice corrispondente al pagamento dovuto. La società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

18. di precisare che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Marigliano (NA) e all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione. Eventuali superamenti dei valori delle emissioni, previsti dai limiti di legge e/o dei limiti obiettivo, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questa U.O.D. e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento.

Gli eventuali superamenti devono essere evidenziati in maniera specifica, non essendo sufficiente evincerli dalle normali comunicazioni periodiche;

19. di dare atto che, qualora il gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità dell'autorizzazione o nella figura del responsabile tecnico o del rappresentante legale, dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 nonies D. Lgs. 152/06;

20. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, presso gli uffici di questa UOD o tramite pubblicazione sul sito WEB, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

21. di dare atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti BAT di settore;

22. di notificare il presente provvedimento alla Regione Campania – Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;

23. di trasmettere comunicazione di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB della scrivente UOD alla Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB, al Comune di Marigliano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all' ASL NA3 SUD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e all'Università degli Studi del Sannio;

24. di inviare il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avv. Pier Giorgio de Geronimo